



# COMUNE DI POVIGLIO

Provincia di Reggio Emilia

Legge Regionale 26 luglio 2003 , n. 14

## **REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEI PUBBLICI ESERCIZI di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE**

### **CRITERI E REQUISITI**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2010

# INDICE

---

## CAPO I: PREMESSA

*ART. 1 - INTRODUZIONE* *Pag. 4*

---

*ART. 2 - OGGETTO e FINALITA'* *Pag. 4*

---

## CAPO II: AMBITO DI APPLICAZIONE

*ART. 3 – ATTIVITA' SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE* *Pag. 5*

---

*ART. 4 – ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE* *Pag. 5*

---

*ART. 5 – ATTIVITA' IN DEROGA AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE* *Pag. 6*

---

*ART. 6 – ATTIVITA' ESISTENTI* *Pag. 7*

---

*ART. 7 – ASSOGETTABILITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE* *Pag. 7*

---

## CAPO III: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

*ART. 8 – INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE* *Pag. 7*

---

*ART. 9 – REQUISITI OBBLIGATORI* *Pag. 7*

---

*ART. 10 – REQUISITI QUALITATIVI di ACCESSO* *Pag. 8*

---

## CAPO IV: PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

*ART. 11 – AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA E/O IL TRASFERIMENTO di SEDE* *Pag. 11*

---

*ART. 12 – MODIFICHE STRUTTURALI* *Pag. 12*

---

*ART. 13 – AMPLIAMENTO / RIDUZIONE della SUPERFICIE di SOMMINISTRAZIONE* *Pag. 13*

---

*ART. 14 – SUBINGRESSO* *Pag. 13*

---

*ART. 15 – NOMINA del DELEGATO* *Pag. 14*

---

*ART. 16 – MODIFICHE SOCIETARIE* *Pag. 14*

---

*ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'* *Pag. 14*

---

*ART. 18 – ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA PROGRAMMAZIONE* *Pag. 14*

---

*ART. 19 – ATTIVITA' TEMPORANEE* *Pag. 15*

---

*ART. 20 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI* *Pag. 15*

---

*ART. 21 – DECADENZA SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE* *Pag. 15*

---

## **CAPO V: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

*ART. 22 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'* *Pag. 16*

---

*ART. 23 – ATTIVITA' ACCESSORIE* *Pag. 16*

---

*ART. 24 – LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE* *Pag. 17*

---

## **CAPO VI: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

*ART. 25 – SANZIONI* *Pag. 18*

---

## **CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI**

*ART. 26 – DURATA DELLA PROGRAMMAZIONE* *Pag. 18*

---

*ART. 27 – NORME FINALI* *Pag. 18*

---

*ART. 28 – NORME DI RINVIO* *Pag. 18*

---

## CAPO I: PREMESSA

### ART. 1 – EVOLUZIONE NORMATIVA DI SETTORE

---

Il contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi, delineatosi dopo l'entrata in vigore della L. 248/2006, e a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 2808 del 2009, introduce un concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione della concorrenza e di "utilità sociale" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità delle città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro funzione di aggregazione e socialità.

I pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio.

Una evoluzione del settore che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, rischia di generare conflitti d'interesse con implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità della vita, vanificando l'importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici esercizi svolgono, nel rispetto dei principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Viceversa, una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai requisiti di "riqualificazione della rete" assunti dalle norma regionale.

La promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, figurano nel trattato di Amsterdam, tra gli obiettivi e i compiti degli Stati dell'Unione Europea.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta N. 1879 del 23.11.2009 ha emanato le direttive generali per la fissazione dei criteri da parte dei Comuni per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Dato atto che, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto di recepimento della suddetta direttiva, il cui termine per la definitiva approvazione è stato prorogato al mese di marzo 2010.

Il Comune di Poviglio, tuttavia, nelle more del definitivo recepimento della normativa comunitaria, ha la necessità di procedere all'approvazione del presente regolamento relativo all'approvazione dei criteri e dei requisiti per la programmazione comunale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti, sulla base della normativa attualmente vigente, come di seguito disciplinati.

### ART. 2 - OGGETTO e FINALITÀ DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

---

In attuazione dell'art. 4, della Legge Regionale 26 Luglio 2003, n. 14 "*Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*" si provvede alla definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La definizione dei presenti criteri tiene conto delle finalità e dei principi generali fissati nella Legge Regionale n. 14 del 2003 e nel Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e perseguono esclusivamente finalità di interesse generale.

I criteri perseguono i seguenti obiettivi prioritari :

1. La trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare:
  - a) le migliori condizioni dei prezzi;
  - b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
2. L'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
  - a) la qualità del lavoro;
  - b) la formazione, l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
3. La valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
4. L'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
5. La tutela dei cittadini – consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
6. La tutela della sicurezza stradale;
7. La tutela dei cittadini – consumatori, in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi, della origine e provenienza dei prodotti, delle caratteristiche organolettiche ed eventualmente delle controindicazioni ;
8. La salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell' ambiente urbano e rurale;
9. La salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

## **CAPO II: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

### **ART. 3 - ATTIVITA' SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

---

E' assoggettata ai criteri di programmazione l'**apertura di nuove attività** ed il **trasferimento di sede** degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui al successivo articolo 4.

E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga:

- a) nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al Titolo II della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26;
- b) nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 235 del 2001.

Le autorizzazioni stagionali sono assoggettate alla stessa disciplina delle autorizzazioni non stagionali.

### **ART. 4 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

---

Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e più precisamente quelle che avvengono :

- a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- o l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- o la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
  - o l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
  - o l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
  - o l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;
- e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
- f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- g) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- h) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alle lettera b) e d dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 14 del 2003. Trattasi di:
  - o somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;
  - o attività di bed and breakfast in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 Luglio 2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" a cui è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13;

Nei casi sopracitati – dalla lettera a) alla lettera h) – il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con l'attività principale che deve risultare prevalente. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

- i) nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 10 della Legge Regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;
- l) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:
  - o per "*somministrazione al domicilio del consumatore*" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
  - o per "*domicilio del consumatore*" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

## **ART. 5 - ATTIVITA' IN DEROGA AI CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE**

---

Le autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere rilasciate in deroga ai criteri di programmazione comunali, in attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale, nell'ambito di:

- a) progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 14 del 1999;
- b) programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art.10 bis della legge regionale n. 41 del 1997;
- c) altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;

## ART. 6 - ATTIVITA' ESISTENTI

---

Alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto non si applica l'obbligo del rispetto dei requisiti qualitativi di accesso ad eccezione delle seguenti fattispecie:

- a) trasferimento dell'attività esistente in altri locali ubicati nel territorio comunale;
- b) realizzazione di modifiche strutturali, ai locali sede dell'attività esistente, soggette a titolo abilitativo ai sensi della L.R. n.31/2002, ad eccezione di quelle riguardanti:
  - ✓ abbattimento barriere architettoniche;
  - ✓ abbattimento inquinamento acustico;
  - ✓ adeguamento a prescrizioni AUSL.

## ART. 7 – ASSOGETTABILITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE

---

Le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, che intendono effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono assoggettate alle disposizioni della L.R. 14/2003 e dei presenti criteri.

### CAPO III: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

## ART. 8 - INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

---

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono stati adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio archeologico, e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in particolare nei centri minori.

Alla luce dei principi contenuti nella legge 248 del 2006 è escluso l'utilizzo di "parametri numerici", "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi.

## ART. 9 - REQUISITI OBBLIGATORI

---

Tabella 1: **REQUISITI OBBLIGATORI**

REQUISITI OBBLIGATORI	
<b>A</b>	<b><i>Abbattimento delle barriere architettoniche:</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dotazione di almeno n.1 servizio igienico, tra quelli previsti dalle prescrizioni igienico-sanitarie, con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili ;</li><li>- dotazione di almeno una zona destinata alla somministrazione, oltre all'ingresso principale, con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili .</li></ul>
<b>B</b>	<b><i>Standard di parcheggio obbligatori</i></b> , ad eccezione di quelli ubicati in centro storico, come previsti dai vigenti strumenti urbanistici.

<b>C</b>	<p><b>Dotazione di adeguate aree per lo scarico merci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di nuovi locali dovrà' essere prevista nel progetto;</li> <li>- in caso di locali esistenti sarà' cura dell'ufficio tecnico imporre orari prestabiliti, per l'utilizzo di parcheggi auto già' individuati, mediante adeguata segnaletica verticale.</li> </ul>
<b>D</b>	Requisiti di insonorizzazione come previsti dalla normativa vigente in materia .

## **ART. 10 – REQUISITI QUALITATIVI di ACCESSO**

Le seguenti tabelle sono finalizzate ad individuare la sussistenza ed il livello dei requisiti qualitativi per l'esercizio dell'attività' di somministrazione alimenti e bevande.

Tabella 2: **REQUISITI URBANISTICI**

	<b>DEFINIZIONE REQUISITO</b>	<b>VALORE</b>
<b>A</b>	Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a ml. 200,00 misurati sul percorso pedonale più breve.	5
<b>B</b>	Disponibilità di parcheggio privato per i clienti , di superficie equivalente alla superficie di somministrazione, posto non oltre 50 ml. misurati sul percorso pedonale più breve	5
<b>C</b>	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande misurati tra i due accessi, sul percorso più breve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 100 ml</li> <li>- da 101 ml a 500 ml</li> <li>- oltre 500 ml</li> </ul>	0 5 10

Tabella 3: **REQUISITI STRUTTURALI**

	<b>DEFINIZIONE REQUISITO</b>	<b>VALORE</b>
<b>A</b>	Dotazione di una superficie di somministrazione di minimo 25 mq.	15
<b>B</b>	Idonei spazi all'interno del locale o in aree private immediatamente adiacenti all'esercizio per la gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività	10
<b>C</b>	Accessibilità alla totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili e non limitata a parti dell'esercizio	10
<b>D</b>	Superficie di somministrazione non inferiore al 40 % della superficie totale dell'unità immobiliare	10
<b>E</b>	Presenza di area interna o esterna al locale attrezzata per l'intrattenimento e la somministrazione ai bambini.	5

<b>F</b>	Allestimento di area esterna per somministrazione.	5
<b>G</b>	Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche rinnovabili	10
<b>H</b>	Locali climatizzati	5
<b>I</b>	Locali di conservazione, magazzinaggio e di stoccaggio di derrate alimentari aventi superficie idonea all'attività , non inferiore al 15% della superficie totale dell'unità immobiliare. Oltre i 15,00 mq, il requisito si intende sempre raggiunto.	10

Tabella 4: **REQUISITI GESTIONALI**

	<b>DEFINIZIONE REQUISITO</b>	<b>VALORE</b>
<b>A</b>	<p>Presenza nel menù di almeno 3 piatti tipici locali; per bar e paninoteche impiego di n. 4 prodotti tipici.</p> <p><i>Per quanto riguarda l'individuazione dei "piatti tipici locali" e dei "prodotti tipici" della tradizione locale ed emiliano-romagnola si fa riferimento all'elenco dei <b>Prodotti Agroalimentari Tradizionali</b> e all'elenco dei <b>Prodotti DOP, IGP e STG della Regione Emilia Romagna</b> riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su proposta della Regione Emilia-Romagna</i></p>	5
<b>B</b>	<p>Menù a disposizione del cliente o elenco dei prodotti offerti, tradotti in :</p> <p>a) Inglese, b) Francese, c) Tedesco d) Spagnolo</p>	<p>2 1 1 1</p>
<b>C</b>	Somministrazione di menù per celiaci e/o diabetici	5
<b>D</b>	Carta dei vini contenente almeno 4 prodotti di aziende agricole del territorio provinciale	5
<b>E</b>	Esposizione all'esterno dell'esercizio di una tabella riassuntiva dei criteri di qualità posseduti.	5
<b>F</b>	Servizio di somministrazione al tavolo senza maggiorazione e/o coperto	5
<b>G</b>	Publicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante l'individuazione di appositi spazi da destinare a depliant e materiale illustrativo	5
<b>H</b>	Sito internet dedicato al locale	5
<b>L</b>	Divise per il personale	5

<b>M</b>	Adozione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato: punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio	5
----------	--	---

Tabella 5: **REQUISITI SOGGETTIVI**

	<b>DEFINIZIONE REQUISITO</b>	<b>VALORE</b>
<b>A</b>	<p><b>Imprenditoria giovanile</b> (Legge 95/95)</p> <p>a) Piccole e medie Imprese sotto forma di società di persone o di capitali o cooperative che rispettino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ maggioranza assoluta di giovani tra i 18 ed i 29 anni (sia finanziaria che numerica);</li> <li>✓ totalità di giovani tra i 18 ed i 35 anni;</li> </ul> <p>La maggioranza assoluta deve essere sia finanziaria (i giovani devono possedere la maggioranza delle quote/azioni del capitale della società) che numerica (i giovani devono costituire la maggioranza dei soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche che quelle giuridiche).</p> <p>b) ditta individuale dove il titolare ha un'età anagrafica compresa fra i 18 ed i 35 anni di età, alla data di presentazione della domanda.</p>	5
<b>B</b>	<p><b>Imprenditoria femminile</b> (Legge 215/92)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nelle imprese individuali il titolare deve essere donna;</li> <li>✓ nelle società cooperative e le società di persone (S.N.C. oppure S.A.S.) almeno il 60% dei soci devono essere donne;</li> <li>✓ nelle società di capitali (S.R.L. o S.P.A.) almeno i 2/3 del capitale deve essere sottoscritto da donne e l'organo amministrativo deve essere composto per almeno 2/3 da donne;</li> </ul>	5
<b>C</b>	<p><b>Conoscenza di almeno una lingua straniera :</b></p> <p>a) Possesso di qualifica o diploma di scuola secondaria di secondo grado che preveda nel programma formativo l'insegnamento di almeno una lingua straniera tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, da parte del titolare o di un dipendente o collaboratore.</p> <p><b>OPPURE</b></p> <p>b) Attestazione rilasciata da istituto scolastico riconosciuto , della nazione di origine della comunità europea , da cui risulti la frequenza scolastica e l'apprendimento di una delle lingue straniere di cui al punto a ).</p>	5
<b>D</b>	<p><b>Attestati o esperienza :</b></p> <p>a ) Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, organizzati da Associazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati. <b>Punteggio assegnato per ogni addetto compreso il titolare.</b></p>	10

	<b>OPPURE</b> b ) Possesso da parte del titolare, legale rappresentante o delegato alla somministrazione, di anzianità di servizio maturata presso il proprio esercizio o presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e svolto in modo continuativo, superiore a 5 anni	
<b>E</b>	Titolo specifico di studio del richiedente relativo all'ambito turistico-alberghiero	10

**Per ciascuna delle tipologie di criteri deve essere garantito il rispetto del PUNTEGGIO MINIMO di seguito riportato:**

Tabella 6: **PUNTEGGIO MINIMO**

DEFINIZIONE REQUISITO	PUNTEGGIO MINIMO
<b>REQUISITI URBANISTICI</b>	<b>10</b>
<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>	<b>40</b>
<b>REQUISITI GESTIONALI</b>	<b>20</b>
<b>REQUISITI SOGGETTIVI</b>	<b>15</b>

**Il punteggio minimo previsto per l' attivazione dell'esercizio di somministrazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata di svolgimento dell'attività.** I requisiti devono essere mantenuti anche in caso di subingresso, qualora il precedente titolare abbia iniziato l' attività dopo l' approvazione del presente atto.

La **modifica di uno qualunque dei criteri qualitativi** di cui al presente articolo, autocertificati per l' attivazione dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall'evento.

Il Responsabile del Servizio si riserva di effettuare idonei accertamenti atti a verificare il mantenimento requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività oltre a poter richiedere:

- a) la presentazione di ulteriore documentazione relativa all' attività svolta
- b) apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti stessi.

## **CAPO IV: PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI**

### **ART. 11 - AUTORIZZAZIONE per L'APERTURA e/o IL TRASFERIMENTO di SEDE**

La richiesta diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella richiesta devono essere indicati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita , residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante ;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 6 della Legge Regionale n° 14/2003;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- e) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, prescrizioni e autorizzazioni in materia, edilizia, urbanistica, igienicosanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità dei locali;

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento devono essere allegati :

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq.; dalle planimetrie dello stato di fatto o di progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del DM n° 564/1992;
- b) Il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale;
- c) atto di impegno d'obbligo irrevocabile per i requisiti qualitativi di accesso di cui all'art. 10 che si intendono conseguire e che potranno essere effettivamente posseduti e verificati solo al momento dell'inizio dell'attività;
- d) attestazione del possesso dei requisiti obbligatori di cui all'art. 9 e del punteggio minimo dei requisiti qualitativi di accesso di cui all'art. 10.
- e) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- f) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare;

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n° 445/2000, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità in corso di validità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa istanza.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Trascorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, senza che il Comune abbia comunicato il provvedimento di diniego, la domanda s'intende accolta.

## **ART. 12 - MODIFICHE STRUTTURALI**

---

La realizzazione di modifiche strutturali è soggetto, oltre al titolo edilizio abilitativo previsto ai sensi della L. R. n.31/02, a semplice comunicazione scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima al Comune – Ufficio Attività Produttive, nella quale il soggetto interessato dichiara che le modifiche rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente, prescrizioni e autorizzazioni in materia, edilizia, urbanistica, igienicosanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali.

Alla stessa deve essere allegata piantina del locale redatta da tecnico abilitato da cui risultino evidenti le variazioni effettuate.

In tali circostanze i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno comunque l'obbligo di rispettare:

- a) i requisiti obbligatori di cui all'art. 9;
- b) i requisiti qualitativi di accesso minimi di cui all'art. 10.

A tal fine l'interessato dovrà allegare alla comunicazione attestazione del possesso del possesso del punteggio minimo dei requisiti di accesso di cui al presente atto, correlata dalla certificazione di un tecnico sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all'art. 9 tabella 1 e dei requisiti qualitativi di accesso urbanistici e strutturali di cui all'art. 10 tabelle 2 e 3;

Per i requisiti di qualità, che si intendono conseguire ma che possono essere posseduti solo dopo l'inizio dell'attività l'interessato dovrà trasmettere unitamente alla comunicazione un atto di obbligo irrevocabile.

### **ART. 13 – AMPLIAMENTO / RIDUZIONE della SUPERFICIE di SOMMINISTRAZIONE**

---

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, al Comune - Ufficio Attività' Produttive in cui ha sede l'esercizio, nella quale il soggetto interessato dichiara che sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente, prescrizioni e autorizzazioni in materia, edilizia, urbanistica, igienicosanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali.

Alla stessa deve essere allegata piantina del locale redatta da tecnico abilitato da cui risultino evidenti le variazioni effettuate.

### **ART. 14 - SUBINGRESSO**

---

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 2003.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 2003, (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale, o provvedere alla nomina di un delegato, entro 12 (dodici) mesi dalla morte del titolare dell'attività;

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, al Comune in cui ha sede l'esercizio. La dichiarazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia/atto di successione ereditaria).

Inoltre, qualora il precedente titolare abbia iniziato l'attività dopo l'approvazione del presente atto, il soggetto che subentra deve dichiarare il permanere dei requisiti obbligatori di cui all'art. 9 e dei requisiti qualitativi di accesso minimi di cui all'art. 10, da comprovare con la presentazione al Comune di idonea documentazione tecnica (dichiarazioni, certificazioni, relazioni tecniche, ecc.) e di atto di obbligo irrevocabile per i requisiti di qualità, che si intendono conseguire ma che possono essere posseduti solo dopo l'inizio dell'attività, a firma dall'interessato.

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività corredata da tutta la documentazione.

La dichiarazione di inizio attività di subentro deve pervenire al Comune prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento .

Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

## **ART. 15 - NOMINA DEL DELEGATO**

---

Il delegato potrà essere nominato esclusivamente in caso di gestione da parte di una società; nel caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti dallo stesso imprenditore.

La nomina del delegato deve avvenire con documento scritto tra le parti con relativa accettazione dell'incarico. Il delegato nominato dovrà presentare documentazione o apposita autocertificazione ai sensi dell' del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 14/2003.

L' eventuale sostituzione del delegato deve essere comunicata dal legale rappresentante contestualmente alla nomina del nuovo delegato con le modalità di cui al precedente comma.

L' eventuale rinuncia da parte del delegato senza la sua sostituzione immediata comporta la revoca dell' autorizzazione ai sensi dell' articolo 21 del presente Regolamento.

## **ART. 16 – MODIFICHE SOCIETARIE**

---

La variazione della natura giuridica , della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.

Il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

## **ART. 17- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

---

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, sede dell'esercizio, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

## **ART. 18 – ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA PROGRAMMAZIONE**

---

L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non subordinate ai criteri di programmazione è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al Comune in cui ha sede l'esercizio.

L'attività può essere iniziata immediatamente.

## **ART. 19 – ATTIVITA' TEMPORANEE**

---

In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 10 della Legge Regionale, l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990. La dichiarazione di inizio attività è valida per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

La dichiarazione di inizio attività deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) carattere della manifestazione ovvero se la stessa riveste o meno carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico ;
- c) nel caso di carattere benefico la dichiarazione che i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopo di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento;
- d) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
- e) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
- f) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Nelle fattispecie previste dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.

Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella dichiarazione di inizio attività.

La dichiarazione di inizio attività di cui al presente articolo consente l'immediato inizio dell'attività.

## **ART. 20 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

---

Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali la cui apertura non può essere inferiore a 60 giorni e superiore a 240 giorni nell'arco di ciascun anno solare. Il Comune può, nei casi in cui lo ritenga necessario, prevedere il periodo di apertura e di chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare

Le attività stagionali sono soggette all'osservanza dei criteri di programmazione nella stessa misura di quella prevista per gli esercizi a carattere annuale.

## **ART. 21 – DECADENZA, SOSPENSIONE e REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

---

### **Decadenza**

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003 decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi.

In caso di sospensione il titolare deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione. L'autorizzazione andrà depositata presso gli uffici comunali quando la sospensione sia superiore ai 60 giorni.. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
- c) quando, in caso di subingresso il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

### **Sospensione**

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe

### **Revoca**

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003 possono essere revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;

### **Procedimento in caso si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi**

Nel caso in cui durante l' esercizio dell' attività si verifichi il venire meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'articolo 10 di questo atto il Comune procede a:

- a) comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di sospensione dell'attività assegnando all'interessato un congruo termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni per l' adeguamento;
- b) sospendere l'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine indicato;
- c) pronunciare la decadenza dell'attività nel caso in cui non sia rispettato il precedente provvedimento di sospensione o non siano ripristinati i requisiti nei termini fissati dal provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

## **CAPO V: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

### **ART. 22 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

---

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura.

### **ART. 23 – ATTIVITA' ACCESSORIE**

---

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.14 del 2003, le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini
- b) svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti ai successivi punti, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione.

Per "piccoli trattenimenti musicali senza ballo" si intende:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione di queste attività accessorie deve comunque avvenire in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale.

I trattenimenti si devono svolgere

- a) durante la normale attività di somministrazione
- b) senza alcun pagamento di un biglietto per l'ingresso
- c) senza alcun aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto.

Lo svolgimento di trattenimenti musicali è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

## **ART. 24 - LA SOMMINISTRAZIONE di BEVANDE ALCOLICHE**

---

L'Amministrazione Comunale, al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, sentito il parere degli Assessorati competenti per i settori sociale e sanitario, si riserva la possibilità di impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche è un provvedimento dell'amministrazione comunale che può essere adottato, per comprovate esigenze di interesse pubblico:

- come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;
- per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolare occasioni o in determinate fasce orarie.

Alla scopo di dare ulteriore rilievo alla problematica, viene ribadito quanto stabilito dall'articolo 698 del Codice Penale circa il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica ai minori di anni sedici. E' fatto obbligo al gestore di esporre apposito avviso contenente l'indicazione di tale divieto.

Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono:

- a) assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
- b) esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

## **CAPO VI: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

### **ART. 25 – SANZIONI**

---

Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste da:

- a) Regio Decreto n. 773/1931 e successive modifiche (TULPS);
- b) Legge Regionale n. 14/2003;
- c) D.L. 117 del 03/08/2007 convertito nella Legge 160 del 02.10.2007.

Si applicano altresì tutte le ulteriori norme previste in materia.

Per tutte le altre violazioni delle norme previste dal presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000).

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza sono tenuti al controllo del rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte dalla legge, nonché di provvedere all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo.

## **CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 26 - DURATA della PROGRAMMAZIONE**

---

La programmazione dei criteri, dovendo avere da un lato una durata sufficientemente ampia per evitare eccessivi adempimenti in tempi ristretti e dall'altro un'efficacia temporale non troppa lunga considerate le evoluzioni del mercato, è suscettibile di variazioni con cadenza almeno quinquennale.

### **ART. 27 - NORME FINALI**

---

Con l'entrata in vigore del presente atto, s'intendono abrogati i precedenti documenti programmatori dell'Amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

### **ART. 28 - NORME di RINVIO**

---

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla Legge Regionale 14/2003 e successivi provvedimenti regionali in materia oltre che alla normativa vigente, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali.